

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 3 agosto 2022, n. 278

ID AIA 2491 - Formica Ambiente srl - Attività IPPC 5.1 e 5.4 - Piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti pericolosi e discarica per rifiuti speciali non pericolosi, ubicata nel Comune di Brindisi, Contrada Formica. Autorizzata con Determina Dirigenziale n.348/2008 e n. 04/2014 e s.m.i. - Modifica non sostanziale AIA ai sensi art. 29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

La Dirigente *ad interim* del Servizio AIA/RIR

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016";

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 1974 del 07/12/2020;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1424 dell'01/09/2021, avente ad oggetto: "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale", con cui è stata disposta l'ulteriore proroga sino al 30.09.2021 gli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento in scadenza;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30/09/2021, avente ad oggetto "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione ad interim della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021;

VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 20 del 4/11/2021 con cui sono state conferite "le funzioni di direzione ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche" con "decorrenza dei suddetti incarichi dalla data di adozione del presente provvedimento, sino alla data della conclusione del procedimento di assegnazione dei nuovi incarichi di titolarità delle nuove strutture dirigenziali di Servizio";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 56 "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale",

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione del 1° febbraio 2022, n. 17 con cui, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 56, si provvedeva alla ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale in scadenza al 31 gennaio 2022, fino al 28 febbraio 2022;

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione del 4/03/2022 n. 9 "Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22." con la quale è stata nominata Dirigente ad interim del Servizio AIA RIR con decorrenza dal 1 marzo 2022 l'ing. Luigia Brizzi;

VISTA la determinazione dirigenziale n.75 del 10/03/2022 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti";

Visti inoltre:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i, alla parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la DGR n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali e s.m.i."
- la Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.";
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17 e s.m.i. "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il D.lgs n. 36/2003 e s.m.i "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche di rifiuti";
- il D.M. n. 58 del 6 marzo 2017 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III - bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";
- la DGR n. 36 del 12/01/2018 recante "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al I Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell'art. 10 comma 3";
- la DGR n. 2251 del 29/12/2021, recante "Individuazione degli Impianti di chiusura del ciclo "minimi" ai sensi della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA", che individua gli impianti "minimi" di chiusura del ciclo, riconosciuti come indispensabili ed assoggettati a regolazione dei costi e tariffe secondo MTR-2 di Arera;
- l'Atto di Indirizzo adottato dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana in data 22/07/2022 prot AOO_090/PROT/26/07/2022/0008331, relativo alle procedure di omologa del rifiuto derivante dal trattamento dei rifiuti urbani presso i TMB;

Vista la relazione del Servizio, espletata dal funzionario ing. M. Gabriella Sfrecola in qualità di Responsabile del Procedimento e così formulata.

RELAZIONE DEL SERVIZIO

Con nota prot. n. 105/2022 del 01/08/2022, acquisita al prot. regionale n. 9553 del 02/08/2022, la società Formica Ambiente s.r.l., gestore della piattaforma polifunzionale di trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e discarica di rifiuti non pericolosi, ubicata in Contrada Formica a Brindisi, nella persona del suo legale rappresentante ing. Paolo Stella, ha inoltrato alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, oltre che al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, ad Ager Puglia e ARPA Puglia, la comunicazione di modifica non sostanziale del provvedimento di AIA redatta secondo le modalità definite nell'atto di indirizzo del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana del 22/07/2022 (prot. n. r_puglia/AOO_090/PROT/26/07/2022/0008331), relativo alle procedure di omologa del rifiuto derivante dal trattamento dei rifiuti urbani presso i TMB.

La piattaforma gestita da Formica Ambiente srl è stata autorizzata con Det. Dir n. 348/2008 del 05/06/2008 dell'ufficio tutela dall'inquinamento atmosferico, IPPC-AIA della Regione Puglia, attività IPPC 5.1 e 5.4.

Con Det. Dir n. 04/2014 del Servizio Rischio industriale – Ufficio regionale inquinamento e grandi impianti è stata rinnovata la precedente autorizzazione integrata ambientale.

La Det. Dir n. 04/2014 è stata aggiornata da parte della Provincia di Brindisi con:

- provvedimento dirigenziale n. 2 del 08/01/2019 - aggiornamento per modifica non sostanziale;

- nota prot. n. 10606 del 22/04/2020 di presa d'atto della modifica non sostanziale;
- nota prot. n. 2917 del 28/01/2021 di presa d'atto dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo e della modifica non sostanziale.

La Piattaforma comprende le seguenti attività:

- a. IPPC 5.4 discarica per rifiuti speciali non pericolosi così suddivisa:
 - il Lotto A, già realizzato, gestito e chiuso con capping definitivo dalla Formica Ambiente s.r.l. in base all'autorizzazione della Provincia di Brindisi prot. n. 712 del 25/07/2000, Voltura del 29/12/2000, notificata con Decreto del Commissario Delegato n. 42 del 05/04/01, per una volumetria complessiva abbancabile pari a 450.000 m³;
 - il Lotto B realizzato in un'area già utilizzata come cava, contigua al Lotto A, per una volumetria complessiva abbancabile pari a 837.000 m³, attualmente in fase di abbanco;
 - il Lotto C posto al di sopra del lotto A, con la finalità di raccordare la copertura del Lotto B con il Lotto A dando al complesso, una volta colmato, un corretto assetto altimetrico, per una volumetria complessiva abbancabile pari a 250.000 m³;
- b. IPPC 5.1 impianto di trattamento per la riduzione volumetrica e messa in riserva di rifiuti allo stato solido non pericolosi, nonché per la stabilizzazione/solidificazione di rifiuti pericolosi allo stato fangoso che verrà realizzato sul piazzale prospiciente il Lotto A, per una potenzialità di trattamento pari a 55.000 t/anno (in riduzione rispetto alle autorizzate 62.000 t/anno, a mezzo di modifica non sostanziale di cui alla DD n. 02/2019).

Si precisa che l'impianto di cui al precedente punto B (codice IPPC 5.1) è in fase di realizzazione e non ancora in esercizio.

La comunicazione di modifica non sostanziale presentata dal gestore è stata redatta secondo il modello allegato all'Atto di Indirizzo del 22/07/2022 e prevede l'aumento della quantità prescritta per le verifiche periodiche di conformità dei rifiuti provenienti dagli impianti TMB e classificati con codice EER 190501, nei seguenti termini:

- esecuzione della verifica di conformità al primo conferimento di ogni lotto da 5.000 tonnellate;
- per i lotti successivi al primo, esecuzione della verifica di conformità prima del raggiungimento delle 5.000 tonnellate del lotto precedente;
- impegno a terminare le verifiche di conformità entro sette giorni lavorativi, al fine di garantire i conferimenti senza soluzione di continuità;
- osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell'Atto di Indirizzo del 22/07/2022.

In allegato alla predetta comunicazione il Gestore ha trasmesso l'attestazione del versamento di euro 2.000,00 a titolo di tariffa istruttoria AIA (causale: Tariffa AIA cap. 3062130, Tariffa AIA DGR 36/2018).

La comunicazione di modifica non sostanziale del quadro prescrittivo dell'impianto interessato, definito nell'allegato A) delle rispettive Det. Dir n. 348/2008 e Det. Dir n. 04/2014, si riferisce unicamente alla prescrizione che fissa un limite quantitativo (2.500 t) per lo svolgimento periodico della verifica di conformità del rifiuto in discarica (art. 7 ter Verifica di conformità - D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i.).

Più precisamente, nella D.D. n. 348/2008 si prevede al par. 5.3 dell'Allegato "A" che *"In conformità a quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2003, fermo restando gli obblighi del produttore dei rifiuti, in previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti, il gestore deve eseguire le verifiche di cui al comma 3 dello stesso articolo, in conformità a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 (Verifica di conformità e Verifica in loco) del D.M. 03 agosto 2005. La verifica analitica della conformità del rifiuto conferito deve essere eseguita ogni qualvolta venga effettuato un primo carico e deve essere ripetuta periodicamente prima del raggiungimento di un quantitativo pari a 2.500 t di rifiuti conferiti riferiti allo stesso codice e allo stesso produttore e, comunque, con una frequenza non superiore a un anno. ..."*. La D.D. n. 04/2014, al punto 5.3. dell'Allegato "A": *"Prescrizioni generali sul conferimento in discarica"*, rimanda a quanto previsto allo stesso paragrafo dell'Allegato "A" al provvedimento precedente n. 348/2008.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Con nota prot. n. 9553 del 02/08/2022 il Gestore Formica Ambiente srl ha inviato comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. in conformità a quanto stabilito dall'atto di Indirizzo adottato dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana in data 22/07/2022, prot AOO_090/PROT/26/07/2022/0008331, relativo alle procedure di omologa del rifiuto derivante dal trattamento dei rifiuti urbani presso i TMB;
- Con nota prot. n. 9642 del 03/08/2022 veniva avviato il procedimento in oggetto.

BREVE DESCRIZIONE DELLA MODIFICA

Ai fini di ottimizzare la gestione complessiva dell'impianto in oggetto e ridurre le criticità riconducibili ai tempi necessari per lo svolgimento della caratterizzazione del rifiuto con codice EER 190501 derivante dal trattamento del rifiuto indifferenziato presso i TMB, il Gestore comunica di aumentare il quantitativo del lotto del rifiuto da sottoporre a verifica di conformità, con riferimento solo al EER 190501 derivante dal trattamento del rifiuto urbani indifferenziato presso i TMB ed eseguire la verifica di conformità del rifiuto, di cui all' art. 7 ter del D.Lgs. n. 36/2013, ogni 5.000 t di rifiuto EER 190501 in luogo dei 2.500 t prescritte con DD 348/2008. Il comma 2 dell'art. 7 ter del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. riporta quanto segue *"La verifica di conformità, relativamente ai rifiuti regolarmente generati, è effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in esito alla fase di caratterizzazione con la medesima frequenza prevista dal comma 3 dell'articolo 7-bis. ..."*. Ove per rifiuti regolarmente generati si intende quelli di cui al paragrafo 3 lett. a) dell'allegato 5 al d.lgs. n. 36/2003 e s.m.i. per cui *"l'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben noti e le materie coinvolte nel processo e il processo stesso sono ben definiti"*.

L'atto di indirizzo in merito chiarisce che *"Il rifiuto con codice EER 190501 derivante dal trattamento dei rifiuti urbani presso i TMB è qualificato come "regolarmente generato" ai sensi della lettera a), del punto 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., ove non intervenga una variazione significativa del processo di produzione che origina il rifiuto"*.

Le materie coinvolte nel processo sono i rifiuti urbani indifferenziati provenienti dai comuni che conferiscono presso l'impianto su disposizione dell'Ager e il processo produttivo è il ciclo di biostabilizzazione utilizzato per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati.

VALUTAZIONI IN MERITO ALLA SOSTANZIALITÀ O NON SOSTANZIALITÀ DELL'INTERVENTO

Premesso che:

- Il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-bis *"Autorizzazione Integrata Ambientale"* disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. all'art. 29-nonies comma 1 *"Modifica degli impianti o variazione del gestore"* stabilisce che *"Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 *"Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali"* disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 2251 del 29/12/2021, recante *"Individuazione degli Impianti di chiusura del ciclo "minimi" ai sensi della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA"*, la discarica di Formica Ambiente S.r.l. è stata individuata come impianto di chiusura del ciclo *"minimo"*, cioè impianto di chiusura del ciclo

rifiuti urbani riconosciuto come indispensabile ed assoggettato ad una regolazione dei costi ammessi e delle tariffe secondo MTR-2 di Arera,

Dato atto che con prot. Regionale n. AOO_090/PROT/26/07/2022/0008331 è stato trasmesso dal Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana l'Atto di indirizzo relativo alle procedure di omologa del rifiuto derivante dal trattamento dei rifiuti urbani presso i TMB.

Il campo di applicazione del citato Atto di Indirizzo è limitato alla disciplina dei conferimenti dei rifiuti con EER 190501, derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati presso i TMB pubblici in concessione, presso le discariche private regionali le cui volumetrie sono state individuate quali funzionali alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani nel PRGRU approvato con DCR n. 68 del 14 dicembre 2021 e successivamente qualificate come impianti "minimi" di chiusura del ciclo dei rifiuti con la DGR n. 2251/2021.

L'atto di indirizzo è stato emanato dal Dipartimento in quanto, in fase attuativa delle disposizioni recate dalla DGR n. 2251 del 29 dicembre 2021, sono state riscontrate da AGER e dai gestori delle discariche private alcune criticità riconducibili ai tempi necessari per lo svolgimento della caratterizzazione del rifiuto con codice EER 190501 derivante dal trattamento del rifiuto indifferenziato presso i TMB, considerata peraltro la prescrizione impartita nei provvedimenti di AIA delle medesime discariche, che fissa un limite quantitativo (es. 2.500 t) per lo svolgimento periodico della verifica di conformità del rifiuto (art. 7 ter Verifica di conformità - D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i.).

Premesso quanto sopra e considerato che:

- l'atto di indirizzo inquadra come modifica non sostanziale del provvedimento di AIA, l'eventuale incremento del quantitativo di rifiuti conferiti in discarica fissato per lo svolgimento periodico della verifica di conformità del rifiuto ,
- la variazione della prescrizione AIA in esame - ai sensi dell'art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/06 e smi nonché della DGR n. 648/2011 – è inquadrabile come "modifica non sostanziale" atteso che la stessa non implica l'introduzione di nuove operazioni di smaltimento/recupero (D o R) o di nuovi codici EER di rifiuti pericolosi rispetto al provvedimento autorizzativo, non prevede l'aumento di volumetria dei rifiuti conferibili e non modifica il quadro emissivo autorizzato,
- la modifica non è relativa all'estensione o all'adeguamento tecnico finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali della discarica, la stessa quindi non ricade nel campo di applicazione dell'art. 6 commi 9 e 9-bis del d.lgs. n. 152/06 e smi,
- la modifica ha caratteristiche tali da non ricadere nella definizione di cui all'art. 5 comma 1 lett. I-bis del d.lgs. n. 152/06 e smi.
- l'aggiornamento del titolo autorizzativo AIA è, pertanto, riferito unicamente alla modifica del limite quantitativo, nella misura di 5.000 t (in luogo delle 2.500 t previste), per lo svolgimento periodico della verifica di conformità del rifiuto con codice EER 190501 derivante dal trattamento dei rifiuti urbani presso i TMB, posta in capo al gestore della discarica, ai sensi degli artt.7-ter e 11 D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm. e ii.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con l'inserimento delle nuove prescrizioni al paragrafo 5.3 dell'allegato A "Prescrizione generali sul conferimento in discarica della DD n. 348/2008 , rinnovata con D.D. 04/2014 e smi", come di seguito numerate:

6. Il gestore ai fini della verifica di conformità di tale rifiuto con codice EER 190501 derivante dal trattamento dei rifiuti urbani presso i TMB dovrà rispettare quanto previsto dagli artt. 7-ter e 11 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm. e ii. e dall'Atto di Indirizzo prot. AOO_090/PROT/26/07/2022/0008331 del 22/07/2022.
7. La verifica di conformità del rifiuto EER 190501 derivante dal trattamento dei rifiuti urbani presso i TMB da conferire deve essere eseguita dal gestore della discarica per ogni lotto da 5.000 tonnellate, riferito allo stesso codice ed allo stesso produttore. In particolare, la verifica di conformità dovrà essere eseguita in corrispondenza del primo conferimento del lotto da 5.000 tonnellate. Ai fini della suddetta verifica, il carico in arrivo deve essere sottoposto a campionamento e posto in prestoccaggio per il tempo tecnico necessario ad ottenere i risultati delle analisi del campione. In casi di esito positivo delle analisi, il rifiuto potrà essere ammesso a smaltimento in discarica e preso in carico dallo smaltitore, altrimenti il rifiuto non potrà essere ammesso allo smaltimento ed il carico dovrà essere respinto con relativa annotazione

sul formulario che ha accompagnato lo stesso presso l'impianto di destinazione ed il Gestore dovrà comunicare la mancata ammissione dei rifiuti secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i..

8. Per le verifiche di conformità dei successivi lotti da 5.000 t del rifiuto del rifiuto EER 190501 derivante dal trattamento dei rifiuti urbani presso i TMB ed al fine di garantire i conferimenti senza soluzione di continuità, le stesse devono essere effettuate subito prima del raggiungimento del quantitativo pari a 5.000 t di rifiuti conferiti riferiti allo stesso codice ed allo stesso produttore (ovvero il tempo minimo necessario a consentire la verifica, nell'ordine di 10 giorni in anticipo rispetto alla data presumibile di completamento del lotto di 5.000 t. La verifica in questione si riterrà rappresentativa del lotto successivo di 5.000 t).
9. La discarica dovrà terminare le verifiche del rifiuto EER 190501 derivante dal trattamento dei rifiuti urbani presso i TMB nel termine massimo di 7 giorni lavorativi.

Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente del Servizio per il provvedimento di competenza che riterrà più opportuno adottare

La Funzionaria PO AIA

Ing. M. Gabriella Sfrecola

Si conferma che lo schema di provvedimento, sotto il profilo tecnico e prescrittivo, ha una formulazione coerente con gli analoghi provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale ordinariamente adottati dal Servizio.

PO COORDINAMENTO AIA

Ing. Michela INVERSI

La Dirigente *ad interim* del Servizio AIA/RIR

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e trascritta, in considerazione di quanto riportato nell'atto di indirizzo del Dipartimento Ambiente, paesaggio e qualità urbana del 22/07/2022 prot n. AOO_090/PROT/26/07/2022/0008331.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i. ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

di prendere atto delle seguenti modifiche non sostanziali comunicate dal gestore Formica Ambiente srl

ai sensi dell'art 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e smi e della DGR n. 648/2011 e dell'atto di indirizzo prot. AOO_090/PROT/26/07/2022/0008331 del 22/07/2022:

- di svolgere, a partire dalla data di notifica del provvedimento di aggiornamento per modifica non sostanziale AIA, la verifica di conformità, in corrispondenza del primo conferimento di ogni lotto da 5.000 t, a ripetersi, di seguito, periodicamente per i lotti successivi, prima del raggiungimento del quantitativo pari a 5.000 t del rifiuto con codice EER 19 05 01, derivante dal trattamento del rifiuto urbano indifferenziato presso i TMB, secondo le indicazioni dell'atto di indirizzo regionale del 22/07/2022;

di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale con l'inserimento delle nuove prescrizioni, come di seguito numerate, al paragrafo 5.3 dell'allegato A "Prescrizioni generali sul conferimento in discarica" della DD n. 348/2008 rinnovata con D.D. 04/2014 e smi":

6. Il gestore ai fini della verifica di conformità di tale rifiuto con codice EER 190501 derivante dal trattamento dei rifiuti urbani presso i TMB dovrà rispettare quanto previsto dagli artt. 7-ter e 11 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm. e ii. e dall'Atto di Indirizzo prot AOO_090/PROT/26/07/2022/0008331 del 22/07/2022.
7. La verifica di conformità del rifiuto EER 190501 derivante dal trattamento dei rifiuti urbani presso i TMB da conferire deve essere eseguita dal gestore della discarica per ogni lotto da 5.000 tonnellate, riferito allo stesso codice ed allo stesso produttore. In particolare, la verifica di conformità dovrà essere eseguita in corrispondenza del primo conferimento del lotto da 5.000 tonnellate. Ai fini della suddetta verifica, il carico in arrivo deve essere sottoposto a campionamento e posto in prestoccaggio per il tempo tecnico necessario ad ottenere i risultati delle analisi del campione. In casi di esito positivo delle analisi, il rifiuto potrà essere ammesso a smaltimento in discarica e preso in carico dallo smaltitore, altrimenti il rifiuto non potrà essere ammesso allo smaltimento ed il carico dovrà essere respinto con relativa annotazione sul formulario che ha accompagnato lo stesso presso l'impianto di destinazione ed il Gestore dovrà comunicare la mancata ammissione dei rifiuti secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i..
8. Per le verifiche di conformità dei successivi lotti da 5.000 t del rifiuto del rifiuto EER 190501 derivante dal trattamento dei rifiuti urbani presso i TMB ed al fine di garantire i conferimenti senza soluzione di continuità, le stesse devono essere effettuate subito prima del raggiungimento del quantitativo pari a 5.000 t di rifiuti conferiti riferiti allo stesso codice ed allo stesso produttore (ovvero il tempo minimo necessario a consentire la verifica, nell'ordine di 10 giorni in anticipo rispetto alla data presumibile di completamento del lotto di 5.000 t. La verifica in questione si riterrà rappresentativa del lotto successivo di 5.000 t).
9. La discarica dovrà terminare le verifiche del rifiuto EER 190501 derivante dal trattamento dei rifiuti urbani presso i TMB nel termine massimo di 7 giorni lavorativi.

di stabilire che:

1. l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alla modifica oggetto di comunicazione da parte del Gestore;
2. il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni impartite con la Determinazione Dirigenziale n. 348/2008 del 05/06/2008 dell'ufficio tutela dall'inquinamento atmosferico, IPPC-AIA della Regione Puglia, rinnovata con la Determinazione Dirigenziale n. 04/2014 del Servizio Rischio industriale – Ufficio inquinamento e grandi impianti della Regione Puglia e successive modifiche ed integrazioni, non in contrasto con il presente provvedimento;
3. il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o

provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;

4. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGR n. 648 del 05/04/2011 "*Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali*" e s.m.i.";
5. il presente provvedimento:
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale.
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;

di precisare che, tenuto conto che il presente è un aggiornamento per modifica, il termine di validità dell'Autorizzazione resta quello fissato dalla originaria Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Puglia con Determina Dirigenziale n. 04 del 23/01/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

di prendere atto che il Gestore con nota prot. n. 9553 del 02/08/2022 ha trasmesso il pagamento della tariffa istruttoria, determinata ai sensi della DGR n. 36 del 12.01.2018 ;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR, al Gestore "**Formica Ambiente srl**" con sede legale in via Groenlandia, 47 – Roma, formicambiente@epec.it;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi, al Dipartimento di prevenzione ASL Brindisi, all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Brindisi, all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, al Dipartimento Ambiente, paesaggio e qualità urbana.

Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i., viene emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n. 14 facciate;
- b) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015.
- d) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- e) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente *ad interim* del Servizio AIA/RIR

Ing. Luigia BRIZZI